

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## COMMISSIONI 8<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup> RIUNITE

**8<sup>a</sup> (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica)**

**10<sup>a</sup> (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)**

MERCOLEDÌ 16 LUGLIO 2025

### **14<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente della 10<sup>a</sup> Commissione*

**ZAFFINI**

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Butti.*

*La seduta inizia alle ore 9,10.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(1146-B) Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 9 luglio.

Il presidente **ZAFFINI** dà conto degli emendamenti e degli ordini del giorno presentati (pubblicati in allegato), facendo presente che la Presidenza si riserva di pronunciarsi sulla relativa ammissibilità.

Dà atto, inoltre, dei pareri non ostativi espressi dalle Commissioni 1<sup>a</sup> e 5<sup>a</sup> sul disegno di legge in esame.

Il senatore **BASSO (PD-IDP)**, intervenendo in discussione generale, ritiene necessario svolgere due considerazioni, una sul piano del metodo e una su quello del merito.

Per quanto attiene al metodo, ricorda che, durante l'esame in prima lettura, è stata respinta la richiesta dei Gruppi di opposizione di modificare alcune parti del testo. Successivamente, però, le medesime disposizioni sono state modificate alla Camera dei deputati, a dimostrazione che la richiesta di aprire un confronto su tali temi in prima lettura era ragionevole e opportuna.

Nel merito, si sofferma sulla soppressione, alla Camera dei deputati, del comma 2 dell'articolo 6, che prevedeva che i sistemi di intelligenza artificiale destinati all'uso in ambito pubblico dovessero essere installati su *server* ubicati nel territorio nazionale. Ricorda che durante l'esame in Aula al Senato, il Gruppo del Partito democratico aveva proposto con un emendamento, da un lato, di circoscrivere tale previsione ai dati strategici e, dall'altro, di prendere in considerazione non solo la sicurezza della conservazione dei dati, ma anche quella della loro trasmissione. Tali proposte sono state tuttavia respinte, confermando dunque la volontà di

conservare sul territorio nazionale tutti i dati. Tale posizione è stata però ribaltata alla Camera dei deputati, sopprimendo *tout court* la disposizione in questione, con la conseguenza che ora neppure i dati strategici dovranno essere conservati sul territorio nazionale.

A suo giudizio, un tema così importante avrebbe dovuto trovare la sua sede naturale di discussione e approfondimento in prima lettura e non essere risolto in maniera frettolosa in seconda lettura, per cui auspica che vi sia ancora un margine per poter trovare una soluzione equilibrata.

La senatrice **FURLAN (IV-C-RE)** esprime delusione riguardo all'esito dell'ampio lavoro di approfondimento svolto in prima lettura. Il testo in esame risulta infatti privo degli elementi anche fondamentali oggetto di diverse qualificanti proposte emendative. Ciò vale in primo luogo per la questione della formazione delle competenze, mentre risulta eluso il problema dell'elevato consumo energetico dei sistemi di intelligenza artificiale, particolarmente grave a fronte delle evidenti fragilità del sistema nazionale di produzione e distribuzione.

Il disegno di legge in esame risulta poi del tutto inadeguato rispetto ai temi del lavoro, nonostante la sensibilità dimostrata nel precedente dibattito, particolarmente riguardo il coinvolgimento delle parti sociali.

Il senatore **NAVE (M5S)** lamenta il fatto che, prima, siano stati respinti tutti gli emendamenti delle opposizioni in quella che era la sede naturale dell'approfondimento, cioè la prima lettura in Senato, per poi modificare punti sostanziali del provvedimento alla Camera, in esito ad un esame contrassegnato da tempi molto più ristretti.

Con particolare riferimento alla modifica dell'articolo 6, nel condividere l'intervento del senatore Basso, ritiene contraddittorio che, in Senato, Governo e maggioranza si siano impuntati per una formulazione che imponeva la conservazione di tutti i dati sul territorio nazionale, per poi dare alla Camera il via libera a una modifica che non prende più in considerazione neanche i dati strategici.

Ciò fa sorgere dubbi su chi sarà a gestire tali dati, considerato che già la rete non è di proprietà pubblica e che ora essi potranno essere conservati su *server* ubicati all'estero.

Pone infine l'accento sulla necessità di aumentare gli investimenti in tema di *data center* e computer quantistici.

Il **PRESIDENTE**, non essendovi altre richieste di intervento, dichiara chiusa la discussione generale. Quindi, constatato che i relatori non intendono intervenire in questa fase, dà la parola al rappresentante del Governo.

Intervenendo in replica, il sottosegretario BUTTI fa presente l'elevato livello di attenzione dedicato costantemente dal Governo al confronto in sede parlamentare, in uno spirito di massima apertura nei confronti di tutte le parti politiche.

Il disegno di legge in esame costituisce peraltro un punto di avvio, propedeutico alla necessaria predisposizione di successivi provvedimenti in materia di intelligenza artificiale e di innovazione tecnologica. Tra le

materie oggetto dei successivi interventi normativi rientreranno pure il lavoro e il *welfare*, anche in riferimento alle prospettive di sostenibilità del sistema previdenziale. La soppressione dell'originario comma 2 dell'articolo 6, approvata dalla Camera con il favore di tutti i Gruppi parlamentari, è stata funzionale alla linearità e alla chiarezza interpretativa del testo. L'articolo 19 risulta opportunamente integrato nel senso della razionalizzazione dell'apporto delle fondazioni allo sviluppo dei sistemi di intelligenza artificiale, specie riguardo la sostenibilità finanziaria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE  
**N. 1146-B**

**G/1146-B/1/8 e 10**

Mancini

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 1146-B recante "Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale",

premesso che

l'articolo 2, comma 1, lettera *a*) reca la definizione di sistema di intelligenza artificiale operando un rinvio all'articolo 3, punto 1) del regolamento (UE) 2024/1689 - AI Act;

tale regolamento qualifica un sistema AI come: "un sistema automatizzato progettato per funzionare con livelli di autonomia variabili e che può presentare adattabilità dopo la diffusione e che, per obiettivi espliciti o impliciti, deduce dall'input che riceve come generare output quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni che possono influenzare ambienti fisici o virtuali";

il termine "deduce dall'input", sopra riportato, sembra essere una erronea traduzione del termine "*infers from the input*", presente nel testo ufficiale, la cui traduzione corretta sarebbe "inferisce dall'input";

l'attuale traduzione rischia di estendere impropriamente l'ambito di applicazione del regolamento a sistemi che non appartengono al dominio dell'intelligenza artificiale o che a tale dominio non appartengono più da decenni,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di integrare la definizione di sistema di intelligenza artificiale, specificando che l'*output* del sistema è generato tramite un processo logico di inferenza, basata su probabilità e modelli statistici appresi dai dati.

**G/1146-B/2/8 e 10**

Basso, Irto, Fina, Nicita, Zambito, Camusso, Zampa

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale" (A.S. 1146-B),

premesso che:

il provvedimento in discussione, al capo IV prevede «Disposizioni a tutela degli utenti e in materia di diritto d'autore»;

la sempre più ampia diffusione dell'Intelligenza Artificiale in, praticamente, ogni campo mostra certamente grandi potenzialità, ma anche rischi che non possono essere trascurati;

in particolare, i fornitori di modelli e sistemi di AI - per lo più multinazionali straniere con fatturati miliardari - negli ultimi anni hanno sistematicamente depredato materiale tutelato presente *online* in palese violazione delle norme europee e nazionali di tutela del diritto d'autore e della proprietà intellettuale;

tali dati, oltre ad essere sottratti illecitamente, all'insaputa dei titolari e quindi senza il loro consenso, vengono utilizzati a scopo di profitto in diretta e sleale concorrenza nei confronti dei legittimi proprietari;

è ormai noto che i dati sono essenziali e indispensabili per l'attività delle AI generative. Proprio l'Italia è «seduta su una pentola d'oro»: il suo inestimabile patrimonio artistico - passato, presente e futuro;

l'articolo 3, comma 4, del provvedimento in esame - che interviene sui principi generali - ribadisce che l'attività dei modelli e dei sistemi di AI debba tutelare i diritti fondamentali di ogni cittadino riconosciuti dagli ordinamenti nazionale ed europeo. Il diritto d'autore e la sua tutela rientrano tra i diritti fondamentali dell'UE,

impegna il Governo

nell'esercizio della delega, a valutare l'opportunità di assicurare che l'obbligo di trasparenza sui dati impiegati per l'addestramento di modelli e sistemi di AI generativa sia

effettivamente realizzato con la comunicazione pubblica ed esaustiva delle opere tutelate utilizzate;

ad adottare ulteriori iniziative, anche normative, volte a garantire una effettiva protezione contro le clausole vessatorie nei contratti stipulati da attori, doppiatori, illustratori e tutti i professionisti che operano in ambito artistico e creativo.

**G/1146-B/3/8 e 10**

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#), [Nicita](#), [Zambito](#), [Camusso](#), [Zampa](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale" (A.S. 1146-B),

premesso che:

il provvedimento prevedeva originariamente una disposizione all'articolo 6 comma 2, introdotta durante l'esame presso il Senato, che stabiliva che i sistemi di intelligenza artificiale destinati all'uso in ambito pubblico, fatta eccezione per quelli impiegati all'estero nell'ambito di operazioni militari, dovessero essere installati su server ubicati nel territorio nazionale, al fine di garantire la sovranità e la sicurezza dei dati sensibili dei cittadini;

tale disposizione, fortunatamente soppressa durante l'esame in sede referente, avrebbe costretto tutti i fornitori di servizi IA in ambito pubblico a migrare su cloud italiani rischiando di mettere in crisi moltissimi piccoli operatori per i costi molto elevati;

tuttavia la mera soppressione della disposizione citata ha finito per non riconoscere tale possibilità neppure qualora sussistano motivi di ordine pubblico o pubblica sicurezza,

impegna il Governo

con riferimento all'articolo 6 del provvedimento in esame, a valutare la possibilità di adottare ogni iniziativa utile affinché i sistemi di intelligenza artificiale destinati all'uso in ambito pubblico possano essere installati su server ubicati nel territorio nazionale, qualora sussistano motivi di ordine pubblico o pubblica sicurezza.

**G/1146-B/4/8 e 10**

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#), [Nicita](#), [Zambito](#), [Camusso](#), [Zampa](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale" (A.S. 1146-B),

premesso che:

è opportuno ricordare che anche nella strategia della Commissione Europea, viene sottolineata l'importanza di rendere più trasparenti e condivisibili i processi di innovazione digitale basati sull'implementazione di dispositivi di intelligenza artificiale generativa, e viene valorizzata l'esigenza di garantire la massima trasparenza e conoscibilità di tali processi in ambiti di fondamentale importanza, quali le pubbliche amministrazioni, il settore giornalistico, la produzione e circolazione di informazioni, le attività sanitarie,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa utile, anche normativa, per assicurare in tempi celeri l'elaborazione di prescrizioni specifiche che impongano a chiunque svolga funzioni professionali, o fornisca servizi specifici che si basino su tecnologie di intelligenza artificiale, di precisare con minuziosa completezza di quale sistema si sia servito e come questo sistema sia stato addestrato e ulteriormente personalizzato per svolgere la relativa funzione, in modo da attuare e sviluppare quanto previsto in via generale dagli articoli 13 e 14 del disegno di legge, con riferimento, rispettivamente, alle professioni intellettuali e alle attività delle pubbliche amministrazioni;

ad adottare ogni iniziativa utile, anche normativa, atta ad introdurre l'obbligo per ogni piattaforma o *service provider* operante nell'infosfera dei cittadini italiani di codificare forme di segnalazione dei contenuti prodotti da sistemi artificiali, al fine di consentire la distinzione di tali contenuti da quelli prodotti da esseri umani, anche con la definizione di specifiche prescrizioni per quanto riguarda i periodi sia precedenti che successivi alla convocazione dei comizi elettorali.

**G/1146-B/5/8 e 10**

[Potenti](#)

Il Senato,

nel corso dell'esame del disegno di legge sulle disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale (AS 1146-B), in materia di ricerca, sperimentazione, sviluppo, adozione e applicazione di sistemi e di modelli di intelligenza artificiale,

premessi che:

la norma ha come finalità quella di promuovere un utilizzo corretto, trasparente e responsabile della risorsa in una dimensione antropocentrica, dell'intelligenza artificiale, volto a coglierne le opportunità; la norma, inoltre, intende garantire la vigilanza sui rischi economici e sociali e sull'impatto sui diritti fondamentali dell'intelligenza artificiale;

i *Data Center* sono un requisito infrastrutturale indispensabile per lo sfruttamento della risorsa della IA; i *Data Center* rappresentano i luoghi fisici capaci di ospitare le infrastrutture tecnologiche necessarie per il funzionamento di vari servizi digitali, e sono diventati negli ultimi anni dei veri e propri pilastri per la nostra società iperconnessa;

gli impianti contenuti nei *Data Center*, come i *server* a servizio della IA, sono dotati di *hardware* e *software* avanzati per far fronte agli elevati requisiti di calcolo dei modelli di intelligenza artificiale;

a differenza dei *server* tradizionali, che vengono utilizzati principalmente per attività di calcolo generali e per ospitare siti *web* o *database*, i *server* per l'IA sono ottimizzati per l'elaborazione di grandi quantità di dati e per calcoli complessi. Questi centri sono fondamentali per la gestione dei dati, l'archiviazione in *cloud* e la potenza di calcolo delle aziende ma, al contempo, portano con sé anche un enorme consumo energetico;

nel rapporto speciale pubblicato ad aprile 2025, l'International Energy Agency (IEA) analizza l'impatto dell'intelligenza artificiale (IA) sul consumo globale di elettricità, anche dei *data center*. Secondo l'Agenzia, il fabbisogno energetico dei *data center* crescerà più del doppio entro il 2030, arrivando a circa 945 TWh, spinto soprattutto dalla crescente adozione dell'IA. Gli Stati Uniti guideranno questa crescita, seguiti dalla Cina. La domanda globale di elettricità dei *data center* consumerà entro il 2030 tanta elettricità quanta ne consuma oggi l'intero Giappone. Gli effetti saranno particolarmente evidenti in alcuni paesi. Ad esempio, negli Stati Uniti i *data center* sono destinati a rappresentare quasi la metà della crescita della domanda di elettricità;

in un articolo del Sole24ore del 5 luglio 2025 si legge che, nel 2024 nella sola Irlanda, gli impianti concentrati attorno alla città di Dublino hanno attinto il 21 per cento dell'elettricità nazionale, più di tutte le abitazioni d'Irlanda, ed un nuovo *data center* di Google non ha ottenuto l'autorizzazione per il timore di *blackout*, con il gestore della rete irlandese che ha inteso bloccare qualsiasi progetto vicino a Dublino fino al 2028.

Impegna il Governo:

ad accompagnare lo sviluppo e gli impieghi della intelligenza artificiale, con monitoraggi e verifiche previsionali degli effetti di cui alla maggiore richiesta di energia elettrica derivante dall'utilizzo degli impianti asserviti all'intelligenza artificiale ed adottare i conseguenti provvedimenti per mitigare rischi sulla continuità delle forniture e sui costi dell'energia.

**G/1146-B/6/8 e 10**

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#), [Nicita](#), [Zambito](#), [Camusso](#), [Zampa](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale" (A.S. 1146-B),

premessi che:

come scritto nella relazione illustrativa, il provvedimento ha, tra gli altri, anche l'obiettivo di promuovere l'utilizzo delle nuove tecnologie per garantire il miglioramento delle condizioni di vita dei cittadini e della coesione sociale;

tuttavia, il pieno raggiungimento di un simile obiettivo deve necessariamente passare per una legge annuale per il digitale finalizzata all'accertamento dei progressi nell'adozione delle politiche, all'individuazione e alla rimozione degli ostacoli tecnologici e regolatori all'accesso e al dispiego dell'innovazione digitale, al rafforzamento delle tutele e delle garanzie per gli utenti dei servizi digitali e i lavoratori nelle transazioni mediate da piattaforme digitali, e all'aggiornamento, ove necessario, del quadro normativo per garantire l'accesso di imprese, utenti, consumatori e lavoratori ad un ecosistema digitale che ne tuteli i diritti e che diffonda equamente i suoi benefici,

impegna il Governo  
in linea con gli obiettivi del provvedimento in esame come richiamati nella relazione illustrativa citata in premessa, a valutare l'opportunità di adottare ogni iniziativa utile, per quanto di competenza, per favorire la rapida approvazione di una normativa che preveda una legge annuale per il digitale.

## Art. 3

### 3.1

Magni, De Cristofaro, Cucchi

*Al comma 4, sostituire le parole da: «e non deve», fino alla fine del comma, con le seguenti: «, promuovendo, a tal fine, azioni di contrasto di attività digitali messe in atto da parte di Stati terzi e soggetti economici privati finalizzate ad interferire o condizionare con modalità occulte il dibattito sociale e politico dei cittadini italiani, a tutela degli interessi dello Stato italiano, nonché dei diritti fondamentali costituzionalmente riconosciuti.».*

### 3.2

Magni, De Cristofaro, Cucchi

*Al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

«Gli strumenti di intelligenza artificiale non possono essere utilizzati per il potenziamento o la realizzazione di armamenti o dispositivi offensivi.».

### 3.3

Basso, Irto, Fina, Nicita, Franceschelli, Martella, Giacobbe, Zambito, Camusso, Zampa

*Al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: «Le pubbliche amministrazioni in relazione al tipo di provvedimento o al tipo di procedura di affidamento motivano l'utilizzo dell'intelligenza artificiale allo scopo di incrementare l'efficienza della propria attività, ridurre i tempi di definizione dei procedimenti e aumentare la qualità e la quantità dei servizi erogati ai cittadini e alle imprese, assicurando agli interessati la conoscibilità del suo funzionamento e la tracciabilità del suo utilizzo nonché l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, del perseguimento di obiettivi di universalità, affidabilità, efficienza, economicità, non discriminazione, qualità dei servizi erogati ai cittadini e alle imprese, assicurando agli interessati la conoscibilità e comprensibilità del suo funzionamento e la tracciabilità del suo utilizzo. L'utilizzo motivato dell'intelligenza artificiale avviene in funzione strumentale e di supporto all'attività amministrativa, nel rispetto dell'autonomia e del potere decisionale del soggetto competente all'adozione del provvedimento o del responsabile del procedimento. Nel provvedimento sono specificate le motivazioni e le finalità che giustificano l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, è attestata dal soggetto competente all'adozione del provvedimento o dal responsabile del procedimento la conoscibilità e comprensibilità dell'algoritmo e la non esclusività della decisione algoritmica. Le pubbliche amministrazioni adottano misure tecniche, organizzative e formative finalizzate a garantire un utilizzo dell'intelligenza artificiale responsabile e a sviluppare le capacità trasversali degli utilizzatori.».*

### 3.4

Basso, Irto, Fina, Nicita, Franceschelli, Martella, Giacobbe, Zambito, Camusso, Zampa

*Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «L'utilizzo di dati e contenuti degli utenti, presso le piattaforme digitali, ai fini dell'addestramento di tecnologie e servizi di intelligenza artificiale, è subordinato alla previa acquisizione del consenso degli utenti. Le modalità di acquisizione dell'autorizzazione devono essere identiche, nei modi e nella forma, ovvero con lo stesso grado di autenticazione, di quanto previsto per l'accesso alla piattaforma. In ogni caso, deve sempre essere disponibile, per l'utente finale, la possibilità di esercitare l'opzione di rimozione del consenso su singoli contenuti come sul complesso dei contenuti presenti, passati e futuro rilasciati dall'utente. Il Garante per la protezione dei dati personali, entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, emana il Regolamento di monitoraggio e sanzione per le violazioni di cui ai precedenti commi.».*

### 3.5

Basso, Irto, Fina, Nicita, Franceschelli, Martella, Giacobbe, Zambito, Camusso, Zampa

*Al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: «L'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale deve, altresì, tener conto degli effetti sui livelli occupazionali, al fine di garantire il pieno rispetto dell'articolo 35 della Costituzione.».*

### **3.6**

*Nave, Di Girolamo, Sironi*

*Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Lo sviluppo e l'adozione di sistemi di intelligenza artificiale devono promuovere la parità di genere. Le pubbliche amministrazioni e le imprese devono adottare misure per prevenire la riproduzione di ogni effetto distorsivo legato al genere nei sistemi di intelligenza artificiale e devono essere conformi con la classificazione del rischio stabilita dal Reg (Ue) 2024/1689 in materia di intelligenza artificiale e garantire che i sistemi ad alto rischio siano soggetti a controlli specifici per prevenire discriminazioni di genere.».*

### **3.7**

*Nave, Di Girolamo, Sironi*

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I sistemi di intelligenza artificiale sviluppati o adottati in Italia devono supportare e promuovere la diversità linguistica del Paese e devono includere misure specifiche per assicurare che le minoranze linguistiche abbiano accesso a servizi e tecnologie in lingua madre, nel rispetto della classificazione del rischio e dei requisiti di trasparenza dell'AI Act.».*

### **3.8**

*Basso, Irto, Fina, Nicita, Franceschelli, Martella, Giacobbe, Zambito, Camusso, Zampa*

*Al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: «Tutti i contenuti prodotti mediante sistemi di intelligenza artificiale devono essere chiaramente identificati come tali e resi riconoscibili agli utenti attraverso l'apposizione di etichette e di filigrana. I soggetti responsabili della pubblicazione e della diffusione dei contenuti prodotti mediante sistemi di intelligenza artificiale, in ogni mezzo trasmissivo, devono fornire, all'inizio e alla fine del contenuto, un'etichetta e un avviso visibili e facilmente comprensibili agli utenti che indichino che il contenuto è stato creato, in tutto o in parte, da un sistema di intelligenza artificiale. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con proprio regolamento, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità attraverso le quali i soggetti responsabili della pubblicazione e della diffusione dei contenuti prodotti mediante sistemi di intelligenza artificiale, in ogni mezzo trasmissivo, devono rendere riconoscibile agli utenti che il contenuto è stato creato, in tutto o in parte, da un sistema di intelligenza artificiale.».*

### **3.9**

*Basso, Irto, Fina, Nicita, Zambito, Camusso, Zampa*

*Dopo il comma 4, inserire i seguenti:*

*«4-bis. Ai fini della presente legge si applicano le seguenti definizioni:*

*a) "replica digitale": rappresentazione elettronica di nuova creazione, generata dal computer, dell'immagine, della voce o della somiglianza visiva di un individuo che:*

*1) è quasi indistinguibile dall'immagine, dalla voce o dalla somiglianza visiva reale di quell'individuo;*

*2) è riprodotto in una registrazione sonora o in un'opera audiovisiva in cui tale individuo è rappresentato, ma in realtà non è realmente presente;*

*b) "individuo": essere umano, vivo o morto;*

*c) "artista musicale": individuo che crea o esegue registrazioni sonore per profitto economico o per il sostentamento individuale;*

*d) "somiglianza visiva": immagine visiva che ha la somiglianza di un individuo, indipendentemente dai mezzi di creazione, ed è facilmente identificabile come rappresentazione dell'individuo medesimo.*

*4-ter. Ogni individuo e, nel caso di un individuo deceduto, qualsiasi esecutore testamentario, erede, assegnatario o mandatario dell'individuo, in quanto titolare dei relativi diritti di immagine, può autorizzare l'uso della replica digitale riferita alla sua persona o a quella dell'individuo deceduto. La previsione di cui al periodo precedente cessa di applicarsi decorsi 50 anni dalla morte dell'individuo.*

4-*quater*. Una replica digitale può essere utilizzata solo se l'individuo interessato ne ha autorizzato l'uso ai sensi del comma 4-*ter*.

4-*quinquies*. Qualsiasi persona che, a scopo di lucro, effettua un uso non autorizzato di una replica digitale di un individuo è punibile con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 4-*octies* ed è responsabile di eventuali danni subiti dalla persona o dal titolare dei diritti lesi in conseguenza di tale attività.

4-*sexies*. Gli usi non autorizzati comprendono:

a) la produzione di una replica digitale senza il consenso dell'individuo interessato o del titolare dei diritti;

b) la pubblicazione, distribuzione o trasmissione al pubblico di una replica digitale non autorizzata, se il soggetto che svolge tale attività è a conoscenza del fatto che la replica digitale non sia stata autorizzata dall'individuo interessato o dal titolare dei diritti.

4-*septies*. Gli usi autorizzati comprendono:

a) l'utilizzo di una replica digitale come parte di notizie, affari pubblici, trasmissioni sportive o reportage;

b) l'utilizzo di una replica digitale come parte di un documentario storico o biografico;

c) l'utilizzo di una replica digitale a fini di commento, critica, satira o parodia;

d) l'utilizzo di una replica digitale è di modesta entità o incidentale.

4-*octies*. Un uso non autorizzato di una replica digitale comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 1.500.

4-*novies*. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, emana, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento volto a definire le modalità per il corretto utilizzo e la diffusione di repliche digitali.».

### **3.10**

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#), [Nicita](#), [Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Zambito](#), [Camusso](#), [Zampa](#)

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-*bis*. È consentito l'utilizzo di opere protette da diritto d'autore per finalità di *text and data mining* o per l'addestramento di modelli generativi di intelligenza artificiale, senza il consenso del titolare dei diritti, purché tale utilizzo avvenga esclusivamente per fini di ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione, o per la creazione di modelli di conoscenza nuovi.

4-*ter*. L'uso delle opere per le finalità di cui al comma 4-*bis* è consentito a condizione che le riproduzioni create per tali scopi non siano utilizzate per finalità commerciali in diretta concorrenza con i prodotti e le opere dei titolari dei diritti né distribuite a terzi in forme che possano compromettere l'interesse economico del titolare dei diritti.

4-*quater*. Fatta salva la disposizione di cui al precedente comma, nel caso in cui nuovi prodotti finali di cui al comma 1, distinti dalle opere protette da diritto d'autore consultate, ma alla cui generazione le medesime opere abbiano contribuito, siano destinati alla commercializzazione finale in qualsiasi forma, come singolo prodotto o servizio, al fine di consentire ai titolari di diritti di beneficiare dell'eventuale contributo incrementale fornito dalle opere protette da diritto d'autore, i soggetti che utilizzino opere protette da diritto d'autore per finalità di *text and data mining* o per l'addestramento di modelli generativi di intelligenza artificiale devono inserire una filigrana o *watermark* dalla quale sia desumibile la citazione dell'opera impiegata e la rilevanza della stessa ai fini del valore del prodotto finale. I medesimi soggetti sono tenuti a comunicare, in sede di fatturazione annuale, ai titolari delle opere utilizzate protette da diritto d'autore, l'utilizzo dell'opera nonché a promuovere una contestuale offerta economica equa, ragionevole e non discriminatoria. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con proprio regolamento, determina gli *standard* della filigrana applicabili, i criteri volti a definire la novità del prodotto o del servizio finale, il contributo minimo dell'opera protetta da diritto d'autore meritevole di remunerazione, le metodologie per la determinazione del prezzo, nonché la procedura per la risoluzione di controversie presso l'Autorità attivate su segnalazione alla stessa.

4-*quinquies*. I soggetti che utilizzano opere protette da diritto d'autore per *text and data mining* o addestramento di modelli generativi di intelligenza artificiale sono tenuti a mantenere un registro dettagliato delle opere utilizzate, dei fini specifici di utilizzo e delle modalità di conservazione e distruzione dei dati, per garantire la trasparenza del processo e agevolare eventuali verifiche da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

4-*sexies*. Le disposizioni di cui ai commi da 4-*bis* a 4-*quinquies* non si applicano ai progetti di intelligenza artificiale che dimostrino una esclusiva finalità di interesse pubblico, come nel campo della salute pubblica, della sostenibilità ambientale o della sicurezza nazionale, previa autorizzazione da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.».

### **3.11**

[Basso, Irto, Fina, Nicita, Martella, Franceschelli, Giacobbe, Zambito, Camusso, Zampa](#)

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-*bis*. Qualunque contenuto informativo diffuso su ogni mezzo trasmissivo da fornitori di contenuti in qualsiasi modalità che sia stato completamente generato ovvero, anche parzialmente, modificato o alterato attraverso l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, in modo tale da presentare come veritieri dati, fatti, contestualizzazioni e informazioni che non lo sono, deve essere reso, a cura dell'autore o del titolare dei diritti di sfruttamento economico, se diverso dall'autore, chiaramente visibile e riconoscibile da parte degli utenti mediante inserimento di un elemento o segno identificativo, anche in filigrana o marcatura incorporata purché chiaramente visibile e riconoscibile, con l'acronimo "IA" ovvero, nel caso di contenuti audio, attraverso annunci audio ovvero con tecnologie adatte a consentire il riconoscimento. L'inserimento del segno identificativo è escluso quando il contenuto fa parte di un'opera manifestamente creativa, satirica o artistica, fatte salve le tutele per i diritti e le libertà dei terzi. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con proprio regolamento, determina le caratteristiche dell'acronimo "IA" per ciascun mezzo trasmissivo e disciplina le modalità di monitoraggio, segnalazione, rimozione, ravvedimento e sanzione applicabili.».

### **3.12**

[Basso, Irto, Fina, Nicita, Martella, Franceschelli, Giacobbe, Zambito, Camusso, Zampa](#)

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-*bis*. Tutti i contenuti editoriali generati da intelligenza artificiale devono essere chiaramente identificati come tali e resi riconoscibili agli utenti attraverso sistemi di etichettatura, cosiddetta *label*, e filigrana, cosiddetta *watermark*. I soggetti responsabili della pubblicazione e della diffusione dei contenuti generati da intelligenza artificiale, in ogni mezzo trasmissivo, devono fornire un'etichettatura e un avviso visibile, all'inizio e alla fine del contenuto, facilmente comprensibili agli utenti, che indichino che il contenuto è stato creato, in tutto o in parte, da un sistema d'intelligenza artificiale. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), con proprio regolamento, definisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.».

### **3.13**

[Nave, Di Girolamo, Sironi](#)

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-*bis*. La presente legge non produce nuovi obblighi rispetto a quelli previsti dal Regolamento (UE) n. 1689/2024 per sistemi di intelligenza artificiale e i modelli di intelligenza artificiale per finalità generali non ancora immessi sul mercato ovvero sviluppati e utilizzati esclusivamente per scopi di ricerca scientifica e accademica.».

## **Art. 4**

### **4.1**

[Nave, Di Girolamo, Sironi](#)

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «A tal fine, il titolare del trattamento redige con linguaggio particolarmente chiaro e semplice, conciso ed esaustivo, facilmente accessibile e comprensibile dal minore, per rendere significativo il consenso prestato da quest'ultimo le informazioni e le comunicazioni relative al trattamento che lo riguarda.».

### **4.2**

[Nave, Di Girolamo, Sironi](#)

*Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:*

«4-bis. L'uso di sistemi di IA che creano o ampliano banche dati attraverso attività di trattamento dei dati personali mediante *scraping* online è sempre vietato, salvo che non si dimostri che gli interessati attinti da tale trattamento abbiano manifestato un consenso specifico per il perseguimento di queste specifiche finalità.».

**4.3**

[Nave, Di Girolamo, Sironi](#)

*Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:*

«4-bis. Prima di implementare nuovi sistemi di intelligenza artificiale che possono avere un impatto significativo sulla vita dei cittadini, le amministrazioni pubbliche devono indire una consultazione pubblica e garantire il consenso informato, nel rispetto delle norme sul rischio stabilite dall'AI Act.».

**4.4**

[Di Girolamo, Nave, Sironi](#)

*Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«4-bis. È vietata la profilazione dei cittadini mediante sistemi di intelligenza artificiale a fini discriminatori o in violazione del principio di uguaglianza, in conformità con il GDPR (*General Data Protection Regulation*) e con il Regolamento (Ue) 2024/1689 in materia di intelligenza artificiale. Le autorità competenti devono valutare e approvare i sistemi di profilazione, garantendo che siano progettati e utilizzati nel rispetto dei diritti fondamentali.».

**4.5**

[Nave, Di Girolamo, Sironi](#)

*Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:*

«4-bis. Le tecnologie di intelligenza artificiale devono essere progettate in modo da rispettare i principi di minimizzazione dei dati e *privacy by design*, conformemente al GDPR e all'AI Act. È vietata la raccolta e l'elaborazione di dati personali oltre quanto strettamente necessario per il funzionamento del sistema di IA.».

**4.6**

[Nave, Di Girolamo, Sironi](#)

*Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:*

«4-bis. I sistemi di intelligenza artificiale che raccolgono, elaborano o utilizzano dati personali devono adottare misure specifiche per tutelare le comunità vulnerabili, inclusi bambini, anziani, persone con disabilità, e minoranze etniche, in conformità con il GDPR e le disposizioni dell'AI Act.».

**4.7**

[Mazzella, Guidolin, Castellone](#)

*Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:*

«4-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri attiva una campagna di informazione rivolta ai cittadini sul tema dell'intelligenza artificiale con l'obiettivo di accrescere la consapevolezza attorno alle implicazioni tecnologiche ed etiche, ai rischi e alle opportunità del fenomeno. La campagna si svolge attraverso il servizio pubblico televisivo, eventi in presenza e canali Digitali.».

## Art. 5

**5.1**

[Magni, De Cristofaro, Cucchi](#)

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «uomo-macchina,» inserire le seguenti: «, previo confronto e parere delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e dei rappresentanti dei lavoratori, nel rispetto della dignità degli stessi, al fine di migliorarne le competenze, equilibrare il carico di lavoro e ridurre le disuguaglianze sociali,».*

**5.2**

[Magni, De Cristofaro, Cucchi](#)

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «e di supporto al tessuto nazionale produttivo, costituito principalmente di microimprese e di piccole e medie imprese,» con le seguenti: «e di percorsi di alfabetizzazione e formazione, anche in collaborazione con enti di ricerca pubblici, università e organizzazioni della società civile finalizzati all'aggiornamento tecnologico dei lavoratori e delle organizzazioni sindacali allo scopo di fornire l'acquisizione di competenze in materia di reverse engineering, analisi degli algoritmi e trasparenza dei sistemi digitali e».*

### **5.3**

[Magni, De Cristofaro, Cucchi](#)

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «costituito principalmente di microimprese e di piccole e medie imprese».*

### **5.4**

[Nave, Di Girolamo, Sironi](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti:*

«1-bis. Al fine di favorire una crescita accelerata e sostenibile del settore dell'intelligenza artificiale, il Governo promuove l'adozione di incentivi fiscali, defiscalizzazione per gli investimenti in materia di intelligenza artificiale e ulteriori strumenti di cofinanziamento privato.

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis pari a 1 milione di euro per ciascun anno 2025, 2026 e 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

### **5.5**

[Nave, Di Girolamo, Sironi](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:*

«1-bis. Al fine di favorire una crescita accelerata e sostenibile del settore dell'intelligenza artificiale, il Governo incoraggia lo sviluppo e la valorizzazione delle tecnologie di intelligenza artificiale italiane, promuovendo iniziative di integrazione delle eccellenze nazionali europee e internazionali, in collaborazione con enti di ricerca e imprese, sono definiti gli ambiti strategici di intervento per favorire un sistema nazionale competitivo e sostenibile.».

### **5.6**

[Nave, Di Girolamo, Sironi](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:*

«1-bis. Le imprese private che sviluppano o utilizzano sistemi di intelligenza artificiale devono impegnarsi a rispettare principi etici, incluso il rispetto dei diritti umani, la trasparenza e la sostenibilità, conformemente alle classificazioni di rischio e alle linee guida stabilite dal Regolamento (Ue) 2024/1689 in materia di intelligenza artificiale.».

### **5.7**

[Nave, Di Girolamo, Sironi](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:*

«1-bis. Nei contratti pubblici che prevedono l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, le amministrazioni pubbliche devono garantire la massima trasparenza sui criteri di selezione dei fornitori e sulle modalità di utilizzo dei sistemi, nel rispetto dei requisiti di trasparenza dell'AI Act.».

## **Art. 6**

### **6.1**

[Basso, Irto, Fina, Nicita, Zambito, Camusso, Zampa](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. I sistemi di intelligenza artificiale destinati all'uso in ambito pubblico ove abbiano ad oggetto dati strategici e fatta eccezione per quelli impiegati all'estero nell'ambito di operazioni militari, devono essere installati su server ubicati nel territorio nazionale e se

trasmessi tramite tecnologie satellitari devono utilizzare infrastrutture ad esclusivo controllo nazionale e su satelliti europei e nazionali, al fine di garantire la sovranità e la sicurezza dei dati sensibili dei cittadini.».

#### **6.2**

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#), [Nicita](#), [Zambito](#), [Camusso](#), [Zampa](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. I sistemi di intelligenza artificiale destinati all'uso in ambito pubblico ove abbiano ad oggetto dati strategici e fatta eccezione per quelli impiegati all'estero nell'ambito di operazioni militari, devono essere installati su server ubicati nel territorio nazionale. Per le finalità di cui al presente comma, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

#### **6.3**

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#), [Nicita](#), [Zambito](#), [Camusso](#), [Zampa](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. I sistemi di intelligenza artificiale destinati all'uso in ambito pubblico ove abbiano ad oggetto dati strategici e fatta eccezione per quelli impiegati all'estero nell'ambito di operazioni militari, devono essere installati su *server* ubicati nel territorio nazionale.».

### **Art. 12**

#### **12.1**

[Nave](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

*Al comma 3, dopo la parola: «Osservatorio», inserire le seguenti: «che deve, inoltre, garantire la tutela del lavoro creativo e promuovere la formazione di nuove professionalità,».*

#### **12.2**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

*Al comma 3, sostituire le parole da: «si provvede» fino alla fine del comma con le seguenti: «si provvede con lo stanziamento di risorse pari al massimo a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.».*

#### **12.3**

[Aurora Florida](#), [Unterberger](#), [Patton](#), [Spagnolli](#)

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. L'Osservatorio promuove percorsi di dialogo e di coinvolgimento con le organizzazioni della società civile maggiormente attive nella promozione e tutela dei diritti umani in ambito digitale, al fine di favorire un confronto plurale, informato e costante sulle implicazioni dell'adozione dell'intelligenza artificiale nel mondo del lavoro.».

#### **12.4**

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Castellone](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:*

«3-bis. L'Osservatorio promuove percorsi di dialogo e coinvolgimento con le organizzazioni della società civile maggiormente attive nella promozione e tutela dei diritti umani in ambito digitale, al fine di favorire un confronto plurale, informato e costante sulle implicazioni dell'adozione dell'intelligenza artificiale nel mondo del lavoro.».

#### **12.5**

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Castellone](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:*

«3-bis. Al fine di garantire un monitoraggio più ampio e approfondito degli impatti dell'intelligenza artificiale, l'Osservatorio estende le proprie aree di interesse anche ad ambiti diversi da quello strettamente lavorativo, in particolare:

a) l'ambiente, con riferimento all'analisi degli impatti ecologici ed energetici dei sistemi di intelligenza artificiale;

b) la pubblica amministrazione, in relazione all'uso di sistemi automatizzati nelle decisioni amministrative e nella gestione dei servizi pubblici, anche ai fini del rispetto dei diritti fondamentali;

c) la sfera individuale, con riguardo alla pervasività delle tecnologie digitali di uso comune, alla raccolta e al trattamento dei dati personali, e alla conformità con il diritto europeo e la normativa sulla protezione dei dati;

d) l'utilizzo dei sistemi di riconoscimento biometrico, con particolare attenzione alle tecnologie implementate nel territorio nazionale, anche alla luce delle eccezioni previste dal Regolamento (UE) 2024/1689, per prevenire abusi e tutelare i diritti civili.»

## **12.6**

[Aurora Florida, Unterberger, Patton, Spagnoli](#)

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Al fine di garantire un monitoraggio più ampio e approfondito degli impatti dell'intelligenza artificiale, l'Osservatorio estende le proprie aree di interesse:

a) alle tematiche ambientali, specificatamente alla redazione e pubblicazione di analisi degli impatti ecologici ed energetici dei sistemi di intelligenza artificiale;

b) alle politiche della pubblica amministrazione, specificatamente all'analisi dei sistemi automatizzati nelle decisioni amministrative e nella gestione dei servizi pubblici, anche a garanzia dei diritti fondamentali;

c) alla dimensione della sfera individuale, relativa alla pervasività delle tecnologie digitali di uso comune, alla raccolta e al trattamento dei dati personali, e alla conformità con il diritto europeo e con la normativa sulla protezione dei dati;

d) all'utilizzo dei sistemi di riconoscimento biometrico, specificatamente alle tecnologie utilizzate sul territorio nazionale, secondo le disposizioni previste dal Regolamento (UE) 2024/1689 al fine di prevenire abusi e tutelare i diritti civili.»

## **12.7**

[Nave, Di Girolamo, Sironi](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:*

«3-bis. Alcuni sistemi di intelligenza artificiale possono avere un impatto significativo sulla sfera giuridica dei lavoratori. A tal fine, fermi gli obblighi di trasparenza informativa nei confronti del lavoratore anche sulle modalità di funzionamento del modello di IA eventualmente implementato e fermo il rispetto degli obblighi di cui al Regolamento UE 2024/1689 connessi all'implementazione di sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio, devono sempre essere intesi tali quelli impiegati:

a) nel settore dell'occupazione;

b) nell'accesso al lavoro, in particolare per l'assunzione e la selezione delle persone;

c) nella gestione dei lavoratori e, in particolare, utilizzati per l'adozione di decisioni riguardanti le condizioni del rapporto di lavoro, ivi inclusa la promozione e la cessazione del rapporto; per l'assegnazione dei compiti sulla base dei comportamenti individuali; per il monitoraggio o la valutazione del lavoratore.

d) nei rapporti contrattuali legati al lavoro, dovrebbero essere classificati come sistemi ad alto rischio, in quanto tali sistemi possono avere un impatto significativo sul futuro di tali persone in termini di prospettive di carriera e sostentamento e di diritti dei lavoratori.»

### **12.0.1**

[Mazzella, Guidolin, Castellone](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 12-bis.**

*(Tutela dei lavoratori in caso di violazione del Regolamento (UE) 2024/1689)*

1. Gli organismi territoriali delle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale che vi abbiano interesse anche in relazione al proprio statuto possono agire a tutela degli interessi dei lavoratori, dei collaboratori autonomi di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile e di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 nel caso di attività lavorativa intermediata da piattaforme, dei collaboratori di cui agli articoli. 2222 e ss.

del codice civile, in relazione all'utilizzazione dei sistemi di cui al comma 2 dell'articolo 1-bis del 26 maggio 1997, n. 152 o di sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio elencato nell'Allegato III del Regolamento (UE) n. 2024/1689.

2. L'azione è promossa con ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale del lavoro nel circondario ove è ubicata la sede dell'organismo che promuove l'azione collettiva.

3. Il giudice può avvalersi della prova statistica e degli effetti della prova presuntiva semplificata e può disporre di consulenza tecnica.

4. Il giudice assume sommarie informazioni e decide la causa con decreto motivato. Il provvedimento che accoglie la domanda ordina il blocco dei trattamenti ritenuti illegittimi, adotta ogni altro provvedimento idoneo ad evitare analoghe condotte e dispone un piano per rimuovere gli effetti dannosi prodotti, sentiti la parte sindacale ricorrente ed il rappresentante dei lavoratori per i rischi per l'uso dei sistemi automatizzati. Il provvedimento è inviato al Garante per la protezione dei dati personali.

5. Per quanto non specificamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile.».

#### **12.0.2**

[Nave, Di Girolamo, Sironi](#)

Dopo l'**articolo**, inserire, il seguente:

#### **«Art 12-bis.**

*(Disposizioni per la tutela delle prestazioni professionali e delega al Governo per l'individuazione di un sistema di certificazione)*

1. Per la tutela delle prestazioni professionali, il Governo è delegato ad adottare con decreto ed entro 30 giorni dall'entrata in vigore, della presente legge, un sistema di certificazione dell'intervento umano nella prestazione professionale, in particolare per le intermediazioni digitali, per la prevenzione dell'abuso di intelligenza artificiale nel mercato delle prestazioni intellettuali anche con il supporto delle autorità competenti.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede con le risorse umane, strumentali ed economiche previste a legislazione vigente.».

#### **12.0.3**

[Nave, Di Girolamo, Sironi](#)

Dopo l'**articolo**, inserire, il seguente:

#### **«Art. 12-bis.**

*(Disposizioni in materia della libertà professionale nella gestione della prestazione)*

1 Al fine di garantire la libertà professionale nella gestione della prestazione, l'impiego di algoritmi per determinare le condizioni economiche e di visibilità dei servizi offerti non deve pregiudicare la libertà del professionista, né ostacolare la sua indipendenza nella gestione della prestazione.».

### **Art. 16**

#### **16.1**

[Magni, De Cristofaro, Cucchi](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fatto salvo il divieto assoluto di finalizzare tali dati allo sviluppo e utilizzo di sistemi di identificazione biometrica negli spazi aperti al pubblico, sia in tempo reale, sia a posteriori».

#### **16.2**

[Basso, Irto, Fina, Nicita, Franceschelli, Martella, Giacobbe, Zambito, Camusso, Zampa](#)

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «Ai fini dell'applicazione della disciplina di cui al presente comma, gli obblighi e i requisiti stabiliti devono conformarsi alle disposizioni della normativa dell'Unione europea applicabile in materia, ivi inclusi il regolamento 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024 (AI Act), il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (GDPR), il regolamento (UE) 2023/2854 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023 (Data Act), nel

rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, il quale prevede il divieto di introduzione di misure più restrittive o oneri di conformità superiori a quelli minimi richiesti dalle normative dell'Unione Europea.».

## Art. 19

### 19.1

[Basso, Irto, Fina, Nicita, Zambito, Camusso, Zampa](#)

*Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «o dall'autorità politica delegata» aggiungere le seguenti: «in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale».*

### 19.2

[Basso, Irto, Fina, Nicita, Zambito, Camusso, Zampa](#)

*Al, comma 6, primo periodo, dopo le parole: «Ministro della pubblica amministrazione» aggiungere le seguenti: «dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali nonché».*

### 19.3

[Basso, Irto, Fina, Nicita, Zambito, Camusso, Zampa](#)

*Al, comma 6, primo periodo, dopo le parole: «Ministro della pubblica amministrazione» aggiungere le seguenti: «dal Ministro della cultura nonché».*

### 19.4

[Basso, Irto, Fina, Nicita, Zambito, Camusso, Zampa](#)

*Al, comma 6, primo periodo, dopo le parole: «Ministro della pubblica amministrazione» aggiungere le seguenti: «dal Ministro dell'istruzione e del merito nonché».*

### 19.5

[Basso, Irto, Fina, Nicita, Zambito, Camusso, Zampa](#)

*Al, comma 6, primo periodo, dopo le parole: «Ministro della pubblica amministrazione» aggiungere le seguenti: «dal Ministro della Difesa nonché».*

### 19.6

[Magni, De Cristofaro, Cucchi](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla rubrica, dopo le parole: «attività di», inserire le seguenti: «vigilanza e»;*

b) *al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «e per la cybersicurezza» inserire le seguenti: «, dal Garante per la protezione dei dati personali»;*

c) *al comma 7, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e di vigilanza sul rispetto della normativa vigente in materia di protezione, raccolta e trattamento dei dati personali, con particolare riferimento all'utilizzo di sistemi di riconoscimento biometrico da parte degli enti, organismi e fondazioni, di cui al presente comma. A tal fine, il Comitato trasmette alle Camere, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'attività svolta e sul livello di conformità riscontrato, anche con riferimento alle misure di mitigazione dei rischi per i diritti e le libertà fondamentali dei cittadini e dell'impatto delle attività di cui al presente comma sui diritti umani».*

### 19.7

[Nave, Di Girolamo, Sironi](#)

*Dopo il comma 7, inserire il seguente:*

«7-bis. Il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, istituisce con decreto il programma di sostegno per le piccole e medie imprese (PMI) che vogliono adottare sistemi di intelligenza artificiale nel rispetto delle normative europee e delle classificazioni di rischio del Reg (Ue) 2024/1689 in materia di intelligenza artificiale. Dall'attuazione del presente comma, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

### 19.8

[Nave, Di Girolamo, Sironi](#)

*Dopo il comma 7, inserire il seguente:*

«7-bis. Gli investimenti pubblici in intelligenza artificiale devono essere orientati a garantire la sostenibilità economica e sociale, in conformità con le disposizioni dell'AI Act.».

## **19.9**

[Nicita](#), [Basso](#), [Irto](#), [Fina](#), [Zambito](#), [Camusso](#), [Zampa](#)

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. Il Comitato di cui al comma 6 presenta, con cadenza annuale, predispone e trasmette al Governo una relazione annuale sullo stato dello sviluppo dell'intelligenza artificiale nel Paese e sugli ostacoli tecnologici e regolatori. Entro sessanta giorni dalla data di trasmissione al Governo della relazione annuale di cui al comma 2, il Governo presenta alle Camere il disegno di legge annuale per lo sviluppo e la regolazione dell'intelligenza artificiale, tenendo conto delle segnalazioni contenute nella citata relazione annuale e di ogni altra iniziativa europea connessa all'intelligenza artificiale.».

## **19.10**

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#), [Nicita](#), [Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [Zambito](#), [Camusso](#), [Zampa](#)

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. Al fine di massimizzare i benefici e contenere i rischi derivanti dall'impiego di sistemi di intelligenza artificiale nell'ambito della giurisdizione, è istituito presso il Ministero della giustizia l'Osservatorio sull'adozione di sistemi di intelligenza artificiale, con il compito di definire una strategia sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale nell'ambito della giurisdizione, di formulare proposte in materia e di esprimere un parere preventivo e vincolante in ordine all'utilizzabilità nell'ambito della giurisdizione di ogni strumento di intelligenza artificiale destinato ad assistere un'autorità giudiziaria o un'autorità inquirente o di polizia giudiziaria, previo accertamento del rispetto dei diritti fondamentali della persona, della conformità ai principi etici e dell'insussistenza o della minimizzazione dei rischi. L'Osservatorio è composto da avvocati indicati dalle istituzioni forensi e magistrati indicati dal Consiglio superiore della magistratura, nonché professori universitari in materie giuridiche, filosofiche e informatiche designati dal Governo su segnalazione delle università interessate. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i componenti, le modalità di funzionamento, nonché gli ulteriori compiti e funzioni dell'Osservatorio. Ai componenti dell'Osservatorio non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. L'istituzione e il funzionamento dell'Osservatorio non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e sono assicurati con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.»

## **19.11**

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#), [Nicita](#), [Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [Zambito](#), [Camusso](#), [Zampa](#)

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. Ai fini di cui al comma 2, è istituito un Comitato permanente tra lo Stato, le Regioni e le autonomie locali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, con il compito di favorire lo scambio di buone pratiche e di informazioni relative agli impatti socio-economici dell'intelligenza artificiale nei diversi contesti territoriali nonché di monitorare l'efficacia delle politiche di intelligenza artificiale sul territorio. Ai componenti del Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese ed altri emolumenti comunque denominati.».

## **19.12**

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#), [Nicita](#), [Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Zambito](#), [Camusso](#), [Zampa](#)

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. Il Garante per la protezione dei dati personali assicura il diritto alla spiegazione dei singoli processi decisionali di cui all'articolo 86 del Regolamento (UE) 2024/1689 e definisce in via autonoma la procedura finalizzata a rendere effettivo tale diritto. Nell'ambito delle proprie funzioni, il Garante per la protezione dei dati personali esercita ogni potere necessario per l'espletamento del proprio ruolo e può richiedere, anche mediante modalità telematiche, alle pubbliche amministrazioni eventualmente coinvolte nella decisione, l'accesso ai dati e alle informazioni necessari, anche in forma disaggregata, per assicurare il soddisfacimento il soddisfacimento della pretesa di spiegazione del cittadino.».

## **19.0.1**

Aurora Florida, Unterberger, Patton, Spagnoli

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

**«Art. 19-bis.**

*(Funzioni a garanzia dei singoli processi decisionali)*

1. Il Garante per la protezione dei dati personali assicura il diritto alla spiegazione dei singoli processi decisionali di cui all'articolo 86 del Regolamento (UE) 2024/1689 e definisce in via autonoma la procedura finalizzata a rendere effettivo tale diritto.

2. Nell'ambito delle proprie funzioni di cui al comma 1, il Garante per la protezione dei dati personali esercita ogni potere necessario per l'espletamento del proprio ruolo e richiede, anche mediante modalità telematiche, alle rispettive pubbliche amministrazioni coinvolte, l'accesso ai dati e alle informazioni necessarie, anche in forma disaggregata, per assicurare la tutela delle cittadine e dei cittadini.».

**Art. 20**

**20.1**

Magni, De Cristofaro, Cucchi

*Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché l'obbligo, in capo al Garante per la protezione dei dati personali, di assicurare il diritto alla spiegazione dei singoli processi decisionali di cui all'articolo 86 del Regolamento (UE) 2024/1689; a tal fine, l'autorità Garante per la protezione dei dati personali definisce in via autonoma la procedura finalizzata a rendere effettivo tale diritto, esercitando ogni potere necessario per l'espletamento del proprio ruolo e potendo richiedere, anche mediante modalità telematiche, alle pubbliche amministrazioni eventualmente coinvolte nella decisione, l'accesso ai dati e alle informazioni necessarie, anche in forma disaggregata, per assicurare il soddisfacimento della pretesa di spiegazione degli interessati».*

**20.2**

Mazzella, Guidolin, Castellone

*Dopo il comma 4, inserire i seguenti:*

«4-bis. Il Garante per la protezione dei dati personali assicura il diritto alla spiegazione dei singoli processi decisionali di cui all'art. 86 del Regolamento (UE) 2024/1689 e definisce in via autonoma la procedura finalizzata a rendere effettivo tale diritto.

4-ter. Nell'ambito delle proprie funzioni di cui al comma 4-bis, il Garante per la protezione dei dati personali esercita ogni potere necessario per l'espletamento del proprio ruolo e può richiedere, anche mediante modalità telematiche, alle pubbliche amministrazioni eventualmente coinvolte nella decisione, l'accesso ai dati e alle informazioni necessarie, anche in forma disaggregata, per assicurare il soddisfacimento il soddisfacimento della pretesa di spiegazione del cittadino.».

**20.3**

Mazzella, Guidolin, Castellone

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. Le Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale, in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione, sono incaricate di promuovere programmi di alfabetizzazione digitale e formazione specifica sull'uso dell'intelligenza artificiale, in conformità con le disposizioni del Regolamento (UE) n. 2024/1689.».

**20.4**

Mazzella, Guidolin, Castellone

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. Le Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale devono sviluppare programmi di formazione specifici per i disoccupati, al fine di riqualificarli e prepararli a nuove opportunità

di lavoro nell'ambito dell'intelligenza artificiale, nel rispetto delle norme di trasparenza e accessibilità stabilite dal Regolamento (UE) n. 2024/1689.».

## Art. 24

### 24.0.1

[Aurora Florida](#), [Unterberger](#), [Patton](#), [Spagnolli](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

#### «Art. 24-bis.

*(Limiti all'impiego di sistemi di identificazione biometrica remota in tempo reale)*

1. Non è consentito l'uso di sistemi di identificazione biometrica remota in tempo reale in spazi accessibili al pubblico per finalità di rilevamento, localizzazione, identificazione o perseguimento del reato di traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.

2. L'applicazione del presente articolo avviene nel rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e adeguatezza di cui al Regolamento (UE) 2024/1689.».

### 24.0.2

[Aurora Florida](#), [Unterberger](#), [Patton](#), [Spagnolli](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

#### «Art. 24-bis.

*(Disposizioni per l'utilizzo di sistemi di identificazione biometrica)*

1. Al fine di garantire la tutela dei diritti fondamentali e la protezione dei dati personali, è fatto divieto di utilizzo di sistemi di identificazione biometrica remota sia in tempo reale sia a posteriori in spazi accessibili al pubblico.».

### 24.0.3

[Aurora Florida](#), [Unterberger](#), [Patton](#), [Spagnolli](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

#### «Art. 24-bis.

*(Relazione annuale del Garante per la protezione dei dati personali sull'uso di tecnologie di identificazione biometrica)*

1. In attuazione delle disposizioni previste all'articolo 5 paragrafo 6, e all'articolo 26 paragrafo 10 del Regolamento (UE) 2024/1689 il Garante per la protezione dei dati personali redige un'unica relazione annuale sul ricorso a sistemi di identificazione biometrica remota in tempo reale e a posteriori in spazi accessibili al pubblico.

2. La relazione di cui al comma 1 è trasmessa al Parlamento e pubblicata integralmente sul sito istituzionale del Garante, in modo da garantire la massima accessibilità e trasparenza.

3. La relazione include, in forma disaggregata, i dati relativi al numero di richieste e autorizzazioni, alla tipologia dei reati interessati, alle percentuali di errore riscontrate e alle eventuali criticità rilevate, ed è corredata da una valutazione d'impatto sui diritti umani.

4. Ai fini della redazione della relazione, il Garante richiede alle autorità competenti i dati e le informazioni necessari, che sono trasmessi entro trenta giorni dalla richiesta.».

### 24.0.4

[Aurora Florida](#), [Unterberger](#), [Patton](#), [Spagnolli](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

#### «Art. 24-bis.

*(Trasparenza e accessibilità del funzionamento degli algoritmi e sistemi di identificazione biometrica utilizzati sul territorio nazionale)*

1. Con cadenza trimestrale sono pubblicati sul sito del Garante per la protezione dei dati personali, previo parere del Ministero dell'interno, il numero di ricerche effettuate con il sistema SARI Enterprise della Polizia di Stato, altri eventuali sistemi di identificazione biometrica e le statistiche di errore sui riconoscimenti.».

### 24.0.5

Aurora Floridia, Unterberger, Patton, Spagnoli

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

**«Art. 24-bis.**

*(Percorsi di formazione tecnologica)*

1. Al fine di garantire un adeguato aggiornamento tecnologico, sono previsti percorsi di alfabetizzazione e formazione rivolti alle organizzazioni sindacali, anche in collaborazione con enti di ricerca pubblici, università e organizzazioni della società civile.

2. I percorsi formativi, di cui al comma 1 prevedono, tra l'altro, l'acquisizione di competenze specifiche in materia di reverse engineering, analisi degli algoritmi e trasparenza dei sistemi digitali, al fine di assicurare una piena comprensione e una valutazione critica delle tecnologie impiegate nei contesti lavorativi.».

## COMMISSIONI 8<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup> RIUNITE

**8<sup>a</sup> (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica)**

**10<sup>a</sup> (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)**

MERCOLEDÌ 23 LUGLIO 2025

**15<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente della 10<sup>a</sup> Commissione*

ZAFFINI

*La seduta inizia alle ore 9,10.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1146-B) Disposizioni e deleghe al Governo in materia di *intelligenza artificiale***, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 luglio.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati ritirati gli ordini del giorno G/1146-B/1/8e10 e G/1146-B/5/8e10.

Dichiara quindi l'inammissibilità, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, degli emendamenti 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 5.1, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 12.1, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7, 12.0.1, 12.0.2, 12.0.3, 16.2, 19.7, 19.8, 19.10, 19.11, 19.12, 19.0.1, 20.1, 20.2, 20.3, 20.4, 24.0.1, 24.0.2, 24.0.3, 24.0.4 e 24.0.5, nonché degli ordini del giorno G/1146-B/4/8e10 e G/1146-B/6/8e10.

Dichiara inoltre inammissibili, ai sensi dell'articolo 126-*bis* del Regolamento, in base al parere della 5<sup>a</sup> Commissione, gli emendamenti 3.3, 3.6, 3.7, 4.3, 4.4, 4.7, 5.2, 5.4, 5.5, 6.1, 6.2, 6.3, 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12.0.2, 19.6, 19.7, 19.8, 19.10, 19.11, 19.12, 19.0.1, 20.1, 20.2, 20.3, 20.4 e 24.0.5.

Il senatore BASSO (PD-IDP), in relazione al parere della 5<sup>a</sup> Commissione, giudica poco comprensibile la contrarietà ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti 6.1, 6.2 e 6.3, in quanto tali proposte hanno la finalità di ripristinare il testo del provvedimento nella versione precedentemente approvata dal Senato.

Il presidente ZAFFINI osserva che, in questa sede, non si può che prendere atto del parere espresso dalla 5<sup>a</sup> Commissione.

Il senatore MAZZELLA (M5S) aggiunge la propria firma all'emendamento 16.1.

Tutti gli emendamenti e ordini del giorno ammessi sono infine dati per illustrati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,20.*

**COMMISSIONI 8<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup> RIUNITE**  
**8<sup>a</sup> (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici,  
comunicazioni, innovazione tecnologica)**  
**10<sup>a</sup> (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza  
sociale)**

MERCOLEDÌ 30 LUGLIO 2025

**16<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente della 10<sup>a</sup> Commissione*

[ZAFFINI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Butti.*

*La seduta inizia alle ore 8,35.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1146-B) Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 luglio.

Il presidente ZAFFINI ricorda che emendamenti e ordini del giorno sono stati dati per illustrati e dà atto che sono stati acquisiti i pareri sul testo delle Commissioni 1<sup>a</sup>, 2<sup>a</sup>, 4<sup>a</sup>, 5<sup>a</sup> e 9<sup>a</sup>, mentre le restanti Commissioni consultate hanno fatto sapere che non esprimeranno i propri pareri.

Il relatore ROSA (FdI) esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

Il sottosegretario BUTTI esprime parere conforme a quello del relatore.

Il senatore BASSO (PD-IDP) dichiara di sottoscrivere gli emendamenti a prima firma del senatore Magni.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, con distinte votazioni, le Commissioni riunite respingono gli emendamenti 3.1, 5.3, 16.1, 19.1, 19.2, 19.3, 19.4, 19.5 e 19.9.

Essendo così concluso l'esame degli emendamenti, si passa a quello degli ordini del giorno.

Il relatore ROSA (FdI) esprime parere contrario su tutti gli ordini del giorno.

Il sottosegretario BUTTI esprime parere conforme a quello del relatore.

Il senatore BASSO (PD-IDP) insiste per la votazione.

L'ordine del giorno G/1146-B/2/8 e 10 viene posto in votazione e risulta respinto.

Si passa all'esame dell'ordine del giorno G/1146-B/3/8 e 10.

Il senatore BASSO (PD-IDP), intervenendo in dichiarazione di voto, segnala che l'ordine del giorno in esame tratta una materia affrontata anche da alcuni emendamenti a sua prima firma, che non è stato però

possibile discutere, in quanto su di essi la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione a suo avviso del tutto sorprendente, trattandosi di proposte volte a ripristinare il testo del provvedimento nella versione precedentemente approvata dal Senato.

Ricorda che la questione della conservazione dei dati strategici sul territorio nazionale è stata ampiamente analizzata nel corso dell'*iter* e ritiene incomprensibile che ora si dia parere contrario anche a un ordine del giorno che - limitandosi a impegnare il Governo a valutare la possibilità di adottare ogni iniziativa utile affinché i sistemi di intelligenza artificiale destinati all'uso in ambito pubblico possano essere installati su *server* ubicati nel territorio nazionale, qualora sussistano motivi di ordine pubblico o pubblica sicurezza - costituisce un minimo indispensabile sul quale anche la maggioranza e il Governo hanno sempre detto di concordare.

Per tali motivi, dichiara il voto favorevole suo Gruppo.

Il senatore [NAVE](#) (M5S) sottoscrive l'ordine del giorno in questione e annuncia il voto favorevole del suo Gruppo, associandosi a quanto dichiarato dal senatore Basso e ritenendo insoddisfacenti i chiarimenti forniti sul punto dal rappresentante del Governo in sede di replica.

L'ordine del giorno G/1146-B/3/8 e 10 viene infine posto in votazione e risulta respinto.

Si passa al conferimento del mandato ai relatori.

Non essendovi richieste di intervento in dichiarazione di voto, le Commissioni riunite conferiscono ai relatori il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in esame, autorizzandoli a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

*La seduta termina alle ore 8,45.*